

COMUNE DI FORNACE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFUGI FORESTALI “FORNASE ALTA” e “VALLETTA ALTA”

Approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 15 dd. 01.06.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr.Marco

Premessa :

con deliberazione n. 51 di data 26.09.2001 la Giunta Comunale di Fornace decideva di ristrutturare il complesso denominato "Baita di Fornasa Alta" secondo quanto previsto dal progetto redatto dal geom. Bazzanella Graziano e di adibirlo a Rifugio Forestale.

Successivamente con deliberazione n. 26 di data 29.06.2005 la Giunta Comunale decideva di ristrutturare il rustico denominato "Baita di Valletta Alta" secondo quanto previsto dal progetto redatto dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese e di adibirlo a Rifugio Forestale.

Art.1 Oggetto

La "Baita di Fornasa Alta" e la "Baita di Valletta Alta" di proprietà del Comune di Fornace sono costituite da due fabbricati contraddistinti dalla p.f. 8077 e p.f. 8075 nel C.C. di Valfloriana, che nel proseguo saranno denominate rispettivamente "Rifugio Fornasa Alta" e "Rifugio Valletta Alta".

Art.2. Destinazione d'uso

- I Rifugi sono adibiti a bivacchi aperti, ad uso escursionistico, sono finalizzati alla gestione boschiva e in particolare al ricovero delle maestranze e delle attrezzature impiegate nelle attività d'utilizzazione e sorveglianza dal patrimonio silvo-pastorale del Comune di Fornace;
- I rifugi hanno per successiva finalità il supporto alle attività didattiche svolte su tematiche inerenti al bosco, l'ambiente e il territorio, rivolte in particolare ai giovani;
- sono ammesse attività aventi carattere di pubblica utilità e di soccorso con esclusione d'altre forme di utilizzo.
- L'Amministrazione Comunale può destinare temporaneamente l'immobile a scopi sociali, culturali, scientifici e sportivi, a tutte le attività di primo soccorso e pronto intervento.
- L'accesso da parte di gruppi numerosi è subordinato al preventivo accordo con l'Amministrazione Comunale.
- Al rifugio di Valletta Alta si accede a piedi a partire dal ponte sul Rio Valletta, salvo casi di emergenza.

Art. 3
Gestione e sorveglianza

La gestione e la manutenzione degli immobili spettano all'Amministrazione comunale, la quale vi provvede mediante il proprio personale; la custodia e la sorveglianza sono eseguite dal Comune di Fornace, anche tramite i custodi forestali (Consorzio di Vigilanza Boschiva), e attraverso il personale della stazione Forestale di Castello Molina di Fiemme, inoltre possono essere delegati i componenti della sezione cacciatori di Fornace o di altre associazioni che se ne assumono l'impegno.

Art.4
Uso e fruizioni

L'immobile può essere usufruito da ogni escursionista, e la sua occupazione non costituisce diritto d'uso che dovrà essere in ogni caso permesso a tutti. Il soggiorno non può essere prolungato oltre il secondo giorno, salvo diversi accordi presi con l'amministrazione. Nell'uso del rifugio hanno diritto di precedenza gli agenti di custodia forestale, di polizia forestale, i volontari del soccorso alpino nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori comunali e le associazioni locali.

Chi entra nel rifugio non deve dimenticare che è un ospite e quindi deve regolare il suo comportamento in modo da non arrecare danno, fastidio o disturbo ad altri.

Il rifugio deve essere usato con la massima cura, pulizia, ordine e rispetto. Particolare attenzione dovrà essere usata nell'accensione delle stufe e dei fornelli, dei mezzi d'illuminazione e di fuochi esterni.

E' severamente vietato fumare ed accendere fiamme libere.

E' fatto divieto di:

- far salire nel sopralco cani, gatti ed altri animali;

E' fatto obbligo di:

- Pulire accuratamente i locali utilizzati e le stoviglie prima di lasciare la baita.
- Portare a valle le immondizie prodotte.
- Reintegrare la legna utilizzata.
- Chiudere, prima di partire, porte e finestre con estrema accuratezza e la bombola del gas (chiusura esterna).
- Avvertire sollecitamente il Custode Forestale o la Stazione Forestale di Castello o il personale Comunale di danni e/o ammanchi negli arredi ed attrezzature del rifugio, (tel. Comune Fornace 0461-849023).
- Assicurarisi dello spegnimento di tutti i fuochi.

Art.5

E' fatto divieto d'accensione di fuochi nei campivi, fatta eccezione per la cottura di cibi mediante l'uso delle strutture esterne predisposte e comunque a distanza di sicurezza dal rifugio. I fuochi andranno continuamente vigilati e completamente spenti dopo l'uso.

Art.6

Per quanto non previsto si fa riferimento al codice civile, alle leggi forestali ed alle prescrizioni di massima e di polizia Forestali.

Art.7

E' facoltà dell'amministrazione di modificare il presente regolamento e le modalità di accesso e d' uso della struttura qualora se ne ravvisasse l' esigenza.

—